

REGOLAMENTO
DEL 17° CAMPIONATO FORENSE ITALIANO
DI CALCIO A 5



REGOLAMENTO

DEL 17° CAMPIONATO DI CALCIO A 5



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Il 1° Campionato Forense Italiano di calcio a 5 è una manifestazione sportiva non agonistica organizzata dall'Unione Sportiva Forense Italiana, Ente per la promozione sportiva dell'Avvocatura.

Lo scopo espresso dalla manifestazione è promuovere la colleganza e lo sviluppo dei rapporti sociali nell'Avvocatura.

Art. 2 Tutti i partecipanti devono accettare il presente regolamento e ne sono tenuti all'osservanza. Esso vale come contratto di gioco.

Ogni squadra viene considerata solidalmente responsabile ai sensi dell'art. 2055 C.C. per i danni arrecati:

- alle strutture ed ai materiali dati in utilizzo dal gestore dell'impianto sportivo;
- ai materiali dati in concessione dall'Unione Sportiva Forense Italiana e più in generale dal Comitato Organizzatore, nonché per le cose o persone terze rispetto all'Organizzazione;
- per gli eventuali danni a terzi arrecati con dolo o colpa;
per gli eventuali danni d'immagine che la squadra o qualcuno dei propri membri dovesse arrecare con un proprio comportamento scorretto, contrario allo spirito della manifestazione e alle regole del presente regolamento.

Art. 3 La partecipazione è riservata, fatta salva la possibilità di deroga del Comitato Organizzatore, ai soggetti in possesso dei requisiti per assumere la qualifica di Socio Fondatore, Socio Effettivo Avvocato o Socio Effettivo Praticante come stabilito dall'art. 4 dello Statuto Nazionale dell'Unione Sportiva Forense Italiana, o che siano comunque soci dell'Unione al 31 luglio 2024.

È ammessa l'iscrizione per ogni squadra, così come definita nel successivo titolo II, di due giocatori che abbiano le caratteristiche per assumere la qualifica di Socio Forense ai sensi dell'art. 4 dello Statuto Nazionale dell'Unione Sportiva Forense Italiana.

Ogni squadra potrà inoltre iscrivere un giocatore che non rivesta la qualifica di Socio Fondatore, Socio Effettivo Praticante, Socio Effettivo Avvocato, o che comunque non sia socio dell'Unione Sportiva Forense al 31 luglio 2024, purchè al 10 ottobre 2024 compreso, abbia compiuto quarant'anni e non sia stato o non sia giocatore professionista ed abbia militato o militi nelle massime categorie di campionati stranieri, o abbia giocato o giochi in competizioni organizzate

direttamente dalle Confederazioni continentali riconosciute dalla FIFA (UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, AFC, CAF, OFC) o direttamente dalla FIFA o che abbia militato o militi in categorie superiori od uguali alla Serie C1 di Calcio a 5 Italiana, e che comunque non militi in categorie superiori od uguali alla Promozione Italiana o al Serie C2 di Calcio a 5 Italiana.

Il giocatore così iscritto sarà inquadrato ai fini associativi come socio Effettivo Sostenitore. In alternativa al giocatore inquadrabile come Socio Effettivo Sostenitore ogni squadra potrà iscrivere un terzo giocatore che abbia i requisiti per assumere la qualifica di Socio Effettivo Forense ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dell'Unione Sportiva Forense Italiana.

Gli allenatori, Dirigenti e/o ogni altro soggetto ammesso ad essere inserito in distinta verrà tesserato come socio dell'U.S.F.I. secondo la categoria di appartenenza.

Con l'iscrizione, ai fini assicurativi, tutti i Giocatori, Dirigenti ed Allenatori saranno obbligatoriamente tesserati, previa sottoscrizione dell'apposito modulo con l'Unione Sportiva Forense Italiana come Socio Effettivo Avvocato e Socio Effettivo Praticante nonché come Socio Effettivo Forense e Socio Effettivo Sostenitore.

Tutti i giocatori, dirigenti, allenatori e/o altri soggetti ammessi in distinta, saranno altresì tenuti, prima dell'inizio del Campionato a sottoscrivere apposita dichiarazione predisposta dal Comitato Organizzatore dove si conferma di essere in buona salute ed idonei allo svolgimento di attività sportiva, ancorchè non agonistica, e di esonerare il Comitato Organizzatore e l'Unione Sportiva Forense Italiana da ogni forma di responsabilità per il proprio stato di salute.

Art. 4 La partecipazione al Campionato è subordinata al pagamento della quota d'iscrizione al Campionato e all'USFI per ogni singolo giocatore, allenatore, dirigente e/o ogni altro soggetto ammesso in distinta, che deve essere versata con le modalità ed i termini previsti dal Comitato Organizzatore, sempre e comunque prima dell'inizio della prima gara della squadra in cui l'associato risulta essere iscritto, così come previsto dalla scheda tecnica allegata sub 1.

Il mancato pagamento della quota d'iscrizione alla squadra comporta l'esclusione dal campionato della Squadra.

L'omesso versamento della quota U.S.F.I. da parte del giocatore comporta la sua esclusione dal Campionato e la sconfitta a tavolino per ogni partita in cui lo stesso abbia preso parte al gioco (ovvero giocando da titolare o subentrando ad altro calciatore nel corso del gioco) per la squadra che lo abbia schierato.

Ogni squadra è tenuta a presentare al Comitato Organizzatore per ogni giocatore copia del tesserino dell'Ordine per i giocatori aventi la qualifica di Socio Effettivo Avvocato o Socio Effettivo Praticante, ed altra documentazione idonea attestare l'esistenza del requisito per l'iscrizione all'Unione di coloro che vengano tesserati come Soci Effettivi Sostenitori.

Ogni giocatore è inoltre tenuto a firmare il modulo d'esonero della responsabilità allegato sub 3 a pena di esclusione dal Campionato deliberata dalla Commissione di Garanzia.

Art. 5 Ogni giocatore è obbligato a partecipare esclusivamente con la squadra in cui risulta iscritto.

Art. 6 Ogni partecipante deve presentare, ove richiesta dall'arbitro o dal Comitato Organizzatore, un documento d'identità in corso di validità, che ne consenta il riconoscimento.

Art. 7 Tutte le gare del Campionato verranno omologate con Comunicato Ufficiale.

I Comunicati Ufficiali del Campionato contenenti le omologazioni, comunicazioni e deliberazioni del Comitato Organizzatore, della Commissione di Garanzia e del Comitato dei Rappresentanti saranno pubblicate sulla pagina Facebook Unione Sportiva Forense Italiana.

TITOLO II DELLE SQUADRE

Art. 8 Ogni squadra potrà tesserare un di minimo di 7 (dieci) ad un massimo di 15 (Quindici) calciatori risultanti dagli appositi moduli d'iscrizione messi a disposizione dall'Organizzazione.

Ogni squadra può iscrivere al Campionato un allenatore, un Vice allenatore, un Dirigente, un Assistente Dirigente, un Dirigente Massaggiatore ed un Dirigente Medico che sia in possesso di regolare abilitazione all'esercizio della professione medica, valida in Italia.

Non potranno essere schierati in campo contemporaneamente più di due giocatori che rivestano la qualifica di Socio Effettivo Forense o Socio Effettivo Sostenitore ex art. 3 del presente regolamento ed ex art. 4 dello Statuto Nazionale dell'Unione Sportiva Forense Italiana.

Il Comitato Organizzatore, tenuto in considerazione di situazioni particolari e/o dell'iscrizione di squadre partecipanti ad altri campionati forensi di calcio potrà concedere delle deroghe alla formazione delle squadre secondo quanto previsto dal presente articolo ed allo schieramento in campo dei giocatori non soci effettivi avvocato o praticante, al fine di consentire la partecipazione al Campionato della Squadra.

La deroga verrà comunicata alle squadre con Comunicato Ufficiale.

Tutte le ulteriori questioni o deroghe potranno essere adottate dal Comitato dei Rappresentanti a maggioranza.

Ogni squadra è tenuta, altresì, a presentare all'arbitro incaricato a dirigere la gara un'apposita distinta con i nomi e cognomi, data di nascita e qualifica dei giocatori, allenatori e dirigenti che prenderanno parte all'incontro, e chi esercita le funzioni di capitano e vicecapitano nell'incontro.

Art. 9 Il Rappresentante della squadra, così come individuato ai sensi dell'art. 8 del regolamento, ha facoltà di proporre alla Commissione di Garanzia reclamo contro le irregolarità verificatesi in una partita, riguardanti l'applicazione del presente regolamento entro 20 (venti) minuti dalla conclusione

dell'incontro. Decorso tale termine, il ricorso è irricevibile.

La Commissione di garanzia provvede a dare risposta tassativamente alla decisione del reclamo ricevuto entro 30 (trenta) minuti.

In caso di particolare complessità della questione la Commissione può derogare con provvedimento motivato il termine di cui al precedente periodo.

Il rappresentante della squadra potrà essere rimesso in termini nel caso in cui dimostri di aver avuto conoscenza delle irregolarità di una partita, solo dopo il ventesimo minuto dalla conclusione dell'incontro, purché il ricorso sia stato presentato entro il ventesimo minuto successivo a quanto abbia avuto contezza dell'irregolarità.

TITOLO III

DELLO SVOLGIMENTO DEL GIOCO E DELLA DETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA.

Art. 10 Le partite possono essere giocate da un numero minimo e massimo disciplinati dal regolamento del Giuoco del Calcio a 5 così come pubblicato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio in conformità alle delibere IFAB.

Al di sotto del limite minimo di giocatori previsto dal primo comma, il risultato verrà deciso a tavolino dalla Commissione di Garanzia.

Art. 11 Le partite hanno la durata di quindici minuti di tempo continuato e non effettivo in conformità al regolamento per lo svolgimento in vigore nella categoria Serie D di Calcio a 5 FIGC per tempo con intervallo di 5' minuti.

Il Comitato Organizzatore potrà prevedere una durata diversa del tempo di gioco ed istituire i tempi supplementari nelle gare ad eliminazione diretta, con Comunicato Ufficiale

Nelle partite ad eliminazione diretta in caso di parità, alla fine dei due tempi regolamentari, si effettuerà una serie di cinque calci di rigore per ciascuna squadra e se la condizione di parità dovesse persistere si proseguirà ad oltranza.

Il tempo di attesa è sempre al massimo di quindici minuti, decorsi i quali la partita verrà persa a tavolino con risultato deciso dalla Commissione di Garanzia.

Art. 12 Le regole di gioco applicate ove non espressamente derogate dal presente regolamento sono quelle del Giuoco del Calcio a 5 riconosciute dalla F.I.G.C. e I.F.A.B.

Art. 13 Ogni giocatore può sostituire ed essere sostituito un numero illimitato di volte, a gioco fermo, avvisando l'arbitro. L'ingresso dovrà avvenire sulla linea della metà campo ove non sia possibile effettuare la sostituzione nell'area di sostituzione prevista nel regolamento del Giuoco del Calcio a 5 sul lato ove sono le panchine

Art. 14 La bestemmia è punita tassativamente con l'espulsione e comporta un turno di squalifica.

Art. 15 La formula del Campionato verrà decisa dal Comitato Organizzatore, in base al numero di squadre iscritte.

Art. 16 Nel caso in cui si dovesse disputare una fase a gironi la classifica verrà stilata in base ai seguenti criteri:

1. Maggior numero di punti ottenuti (3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta);
2. Scontro diretto;
3. Minor numero di espulsioni subite;
4. Miglior differenza reti;
5. Maggior numero di reti segnate;
6. Squadra più giovane, calcolando l'età dei soli giocatori in Anni, Mesi e Giorni;
7. Sorteggio, con le modalità decise dalla Commissione di Garanzia.

I parametri per la redazione della Classifica sono elencati in ordine di importanza dal grado maggiore al minore.

Il verificarsi di un parametro esclude tutti quelli di grado inferiore.

Art. 17 In caso di sospensione di una o più gare, la Commissione di Garanzia di concerto con il Comitato dei rappresentanti ed il comitato organizzatore può decidere di modificare la formula del Campionato, tenendo conto delle partite fino a quel momento giocate ed alle classifiche che ne discendono. Contro tale decisione non è ammesso ricorso.

Art. 18 L'espulsione comporta la sospensione per almeno una partita successiva a quella in cui è stato comminato il provvedimento disciplinare.

La commisurazione della sanzione sarà decisa dalla Commissione di Garanzia.

La Commissione ha facoltà nei casi di squalifica per cui si reputi giusto un turno di sospensione, di sostituire tale sanzione con cinquanta euro di multa, ammettendo previo pagamento il giocatore nel turno successivo.

Il giocatore che in gare, anche non consecutive, riceva due ammonizioni osserverà un turno di squalifica.

Scontato il turno di squalifica determinato dalla somma di ammonizioni di cui al precedente

periodo, il giocatore che incorra nuovamente nell'ammonizione sarà squalificato per un ulteriore turno, successivo alla partita in cui ha ricevuto l'ammonizione.

Art. 19 Per ogni incontro, l'arbitro designato o un delegato della Commissione di Garanzia provvederà alla redazione e alla trasmissione alla Commissione di Garanzia di un apposito referto, riportante il risultato della gara, il nome dei marcatori e gli altri fatti di gioco su apposita modulistica predisposta dall'Organizzazione.

Art. 20 I compiti dell'Arbitro e degli ufficiali di gara sono quelli prescritti dalle regole n. 5 e 6 del Regolamento del Gioco del Calcio a 5 riconosciute dalla F.I.G.C. e I.F.A.B.

Il designatore potrà designare per una o più partite potrà designare un ufficiale di gara con le funzioni di cronometrista. In caso di nomina del cronometrista la partita verrà disputata con tempo di gioco effettivo con la durata prevista dal Comitato Organizzatore, comunicata alle squadre con apposito Comunicato Ufficiale prima dell'inizio della Gara.

Nel caso in cui un arbitro designato o un'assistente per una qualsiasi causa, ad eccezione delle ipotesi in cui la partita debba essere sospesa per motivi tali da richiedere l'intervento sanzionatorio della Commissione di Garanzia, il designatore prontamente provvederà a designare un nuovo arbitro che diriga l'incontro fino alla sua fine.

IV

DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA

Art. 21 È istituita in seno all'organizzazione del Campionato, una Commissione di Garanzia, con l'incarico di amministrare con indipendenza, trasparenza e lealtà, il Campionato.

Essa esercita la funzione disciplinare e di interpretazione autentica sulle questioni oggetto del presente regolamento, ad essa devoluta con ricorso da parte delle Squadre, ove esso non sia inammissibile per disposizione espressa del presente Regolamento.

I nominativi dei membri effettivi e supplenti devono essere resi note alle squadre con il comunicato ufficiale a norma dell'art. 7.

I membri possono essere effettivi o supplenti.

La Commissione deve sempre avere un numero dispari di membri effettivi.

Non possono fare parte della Commissione, nemmeno a titolo di membri supplenti coloro che abbiano preso parte al Campionato in qualità di giocatore, allenatore, dirigente o che siano stati inseriti ad altro titolo in distinta.

Art. 22 La Commissione di Garanzia delibera con la presenza di una commissione di garanzia composta da un numero dispari giudici, che devono essere resi noti nella sentenza. La Commissione può avere anche composizione monocratica.

Art. 23 I soggetti di cui all'art. 8 hanno diritto di proporre reclamo alla Commissione di Garanzia, previo versamento all'atto di proposizione dello stesso della tassa di reclamo pari ad euro cinquanta, che verrà restituita in caso di accoglimento del ricorso.

Il reclamo per fatti attinenti a presunte irregolarità riguardanti le partite devono essere proposti entro i termini di cui all'art. 9.

È facoltà di presentare senza vincoli reclami riguardanti tutte le altre violazioni del Regolamento non attinenti ai fatti di gioco.

La Commissione di garanzia deve decidere tassativamente il reclamo entro i termini dell'art. 11.

Il reclamo deve essere proposto in forma scritta od orale, al Presidente della Commissione di Garanzia o in sua assenza ad un membro della commissione stessa o al Presidente del Comitato Organizzatore. Nel caso di particolare complessità del reclamo il responsabile della squadra può inoltrare preavviso di reclamo per iscritto con riserva di enunciazione dei motivi, chi riceve il reclamo ritiene valido il ricorso se proposto nei tempi di cui al secondo comma e se è stata versata la tassa di reclamo, formando verbale indicante il giorno e l'ora della proposizione dello stesso e invita il ricorrente a esprimere per iscritto il reclamo e ad inviarlo al Presidente effettivo della Commissione di Garanzia entro e non oltre 20' dalla ricezione del preavviso di reclamo.

Nel reclamo a pena di inammissibilità devono essere indicati chiaramente i motivi.

La mancata enunciazione dei motivi nei termini di cui all'art. 23 comma 5° ne comporta l'irricevibilità.

Il Presidente può in caso di necessità ed urgenza differire l'estensione dei motivi di reclamo, fissando un termine e decidere prontamente la questione.

In tutti i casi in cui il ricorso non venga accolto la tassa di reclamo verrà devoluta al fondo dell'U.S.F.I..

Negli altri casi la stessa verrà restituita alla squadra che lo ha proposto.

Ogni partecipante alla Coppa ha facoltà di proporre reclamo contro le irregolarità che riguardino il proprio stato di calciatore e le condizioni di partecipazione alla Campionato.

È sempre ammissibile il ricorso contro l'esclusione dal Campionato, in quest'ultimo caso la Tassa di Reclamo non è dovuta.

TITOLO V

DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 24 L'Unione Sportiva Forense Italiana indica i propri delegati che assumono la qualifica di Comitato Organizzatore, indicando espressamente due nominativi che terranno i contatti e saranno definiti "responsabili dell'organizzazione della disciplina".

Esso ha la funzione di organizzare e vigilare sul funzionamento del Campionato.

Nomina i membri della Commissione di Garanzia, e designa gli arbitri o i rappresentanti incaricati di raccogliere i referti.

Il Comitato Organizzatore potrà entro il 26 marzo 2025 decidere in via autonoma, senza preventiva consultazione del Comitato dei Rappresentanti determinare la “Formula” del Campionato la durata delle partite ed il metodo di determinazione del punteggio di gara.

Art. 25 E’ istituito in seno al Campionato il comitato del rappresentanti, che riunisce tutti coloro che esercitano le funzioni di rappresentanza della squadra.

Ogni squadra può essere rappresentata alla riunione da un solo membro, che ha diritto di voto.

Il Comitato dei rappresentanti decide su tutte quelle questioni non devolute alla competenza del Comitato Organizzatore, o da esso delegate, anche in funzione consultiva, o della Commissione di Garanzia.

Fanno parte con diritto di voto della commissione dei rappresentanti anche i membri del Comitato Organizzatore.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 La Commissione di Garanzia può, a maggioranza dei propri membri effettivi, deliberare regolamenti attuativi che integrino le disposizioni del presente regolamento.

I regolamenti hanno efficacia dal momento in cui vengono pubblicati con comunicato ufficiale.

Il Coordinatore del Comitato Organizzatore sotto propria responsabilità potrà dichiarare l’efficacia di quest’ultimi, dalla data della loro redazione, differendone la redazione per iscritto.

In questo caso il partecipante al Torneo che con buona fede dimostri di non poter venire a conoscenza delle disposizioni del regolamento orale, ha diritto di chiedere che gli effetti del regolamento si producano solo dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Art. 27 Il Comitato Organizzatore potrà con proprio comunicato ufficiale entro il 27 marzo 2025 adottare un regolamento di funzionamento della Commissione di Garanzia ed istituire un Grado di Appello.

Art. 28 Nell’interpretare il presente regolamento si deve fare riferimento al significato letterale del termine nel linguaggio corrente.

Ove non fosse possibile attribuire al caso in esame alcuna interpretazione secondo regolamento è ammessa sia l’interpretazione analogica, che estensiva.

Art. 29 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto dell’Unione Sportiva Forense Italiana, alle regole I.F.A.B.

ALLEGATI:

- 1) Modulo d'iscrizione della Squadra;
- 2) Dichiarazione di iscrizione, manleva e privacy per singolo giocatore.

